

Disegno di legge di stabilità 2014 (S. 1120)

“Osservazioni di Confagricoltura”

29 ottobre 2013

IMU

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, approvato definitivamente il 24 ottobre 2013, (non ancora pubblicata la legge di conversione), dispone la soppressione della prima rata dell'IMU per l'anno 2013, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 54 del 2013 convertito dalla legge n. 85 del 2013 (tra cui i terreni agricoli e i fabbricati rurali) e non prevede disposizioni per la sospensione o l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013. Il provvedimento non contiene alcuna norma di riforma generale della disciplina della tassazione immobiliare, rimandando le scelte più generali di riforma alla legge di stabilità o ad altro provvedimento ad essa collegato.

Il DDL legge di stabilità 2014 si limita ad eliminare l'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze senza intervenire direttamente sul settore agricolo. Pertanto, dal 1° gennaio 2014, venuta meno la cancellazione della prima rata IMU 2013 ed in attesa di conoscere le decisioni governative in merito alla seconda rata, **i terreni agricoli e fabbricati rurali saranno soggetti alla stessa disciplina IMU 2012.**

Si ricorda che la misura massima dell'aggravio sostenibile dal settore agricolo, in ordine all'introduzione dell'IMU per l'anno 2012, era stata individuata dal Governo in circa 210 milioni di euro, a fronte di un gettito IMU stimato per il 2012 di 528 milioni rispetto al gettito effettivo di ICI e IRPEF per l'anno 2011 che era stato pari a 318 milioni.

Il MEF è arrivato all'individuazione di tali cifre previa stima del gettito atteso dell'IMU sui terreni e sui fabbricati rurali strumentali così come riepilogato nella seguente tabella:

	Gettito IMU stimato 2012 (mln euro)
Terreni	406.6
Fabbricati rurali strumentali	121.5
totale	528.1

Nella tabella seguente si riportano, invece, i dati di gettito effettivo IMU per il 2012 presentati dal Governo:

	Gettito IMU effettivo 2012 (mln euro)
Terreni	630.2 (550 al netto manovre comunali)
Fabbricati rurali strumentali	64.2
totale	694.4

Dalla lettura dei dati in essa esposti si evince chiaramente che l'aggravio effettivo per il settore agricolo in ordine al versamento dell'IMU sui terreni e sui fabbricati rurali strumentali, rispetto a quanto stimato dal Governo come gettito IMU 2012, è risultato pari a **166,3 mln** di euro (mentre l'aggravio rispetto al gettito ICI + IRPEF per l'anno 2011 è di ben 376,4 milioni in quanto il gettito ICI – IRPEF per il 2011 è risultato, come accennato, pari a 318 mln di euro).

L'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 prevede l'emanazione, peraltro mai avvenuta, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si deve provvedere alla modifica delle aliquote in modo da garantire che il gettito complessivo non superi gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

Pertanto, per il 2014, il settore agricolo deve essere liberato di parte della pressione fiscale per un importo non inferiore a 166 milioni di euro.

Per evitare, comunque, un aggravio di imposizione rispetto al gettito preventivato anche dal 2014 in poi risulta necessario ridurre l'aliquota base per il settore agricolo dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento e opportuno allargare la base imponibile anche rivedendo l'area di esenzione IMU.

TASI

Il disegno di legge di stabilità 2014 introduce il tributo sui servizi comunali (TRISE) articolato in due componenti: la prima, TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e la seconda, TASI, finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Come risulta dalla relazione tecnica governativa i terreni agricoli risultano esclusi dal presupposto impositivo della TASI. Peraltro, diversamente dall'imposta municipale propria, nella disciplina della TASI, **non vengono richiamate le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504**. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1992, considera, infatti, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

La TASI, nella sua attuale formulazione, verrebbe a colpire le aree edificabili anche se oggetto di esercizio di attività agricola da parte di soggetti qualificati quali i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

E' pertanto necessario prevedere che **il presupposto impositivo della TASI non comprenda le aree edificabili su cui persiste l'utilizzazione agricola da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale.**

CUNEO FISCALE

La riduzione del cuneo fiscale, per quanto riguarda gli oneri a carico delle imprese, è stata operata, prevalentemente, attraverso la possibilità di portare in deduzione, dalla base imponibile IRAP, importi fissi e predeterminati o i contributi previdenziali ed assistenziali versati per i propri dipendenti. **Tali misure, previste a partire dalla legge 296/2006 (finanziaria per il 2007), sono state riconosciute solamente in favore delle imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato.**

È necessario che tali misure, come eventuali ulteriori deduzioni dalla base imponibile IRAP di altri elementi che compongono il costo del lavoro **siano applicabili anche ai rapporti a tempo determinato "stabili"**, ossia reiterati per più anni con lo stesso lavoratore per almeno 101 giornate l'anno, come richiesto congiuntamente con i sindacati negli avvisi comuni del 2009 e del 2012.

Tra le misure che si ipotizzano per ridurre il cuneo fiscale sul versante delle imprese, c'è anche quello della riduzione degli oneri sociali non pensionistici, e segnatamente quelli INAIL: anche in questo caso è necessario che la misura riguardi anche le imprese agricole le quali, a differenza delle imprese degli altri settori produttivi, non corrispondono "premi" all'INAIL (ossia delle aliquote variabili in funzione del rischio assicurativo), ma "contributi" (ossia delle aliquote fisse, e particolarmente elevate – 13,24 per cento – a prescindere dai rischi specifici di ciascuna lavorazione). **Va, pertanto, mantenuta la formulazione attuale che include nel beneficio premi e contributi.**

SOCIETÀ AGRICOLE

Il comma 513 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) prevede l'abrogazione della norma che concede alle società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio ("I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 196, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014."...). La disposizione, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 1093, L. 296 del 2006), e' stata adottata con la finalità di rendere neutra, sul piano fiscale, la scelta della forma giuridica di esercizio dell'impresa, in modo da dotare il settore agricolo di imprese strutturate di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo e della internazionalizzazione.

La legge delega n. 38 del 2003, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, invitava il legislatore a favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola, in un settore caratterizzato, ancora oggi, dalla preponderante presenza di imprese individuali (circa l'85 per cento), in molti casi su base familiare. La delega ha trovato piena attuazione con il decreto legislativo n. 99 del 2004 che ha disciplinato la figura dell'Imprenditore agricolo professionale, comprendendo le forme societarie.

E' evidente come la misura prevista dal comma 513 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 si ponga in netto contrasto con gli obiettivi sopraindicati, agendo in negativo sulla leva fiscale, che si è dimostrata, invece, lo strumento più idoneo per incentivare la costituzione di società in agricoltura, come documentato anche da Unioncamere. La misura risulta, inoltre, in controtendenza rispetto alle politiche governative che cercano di utilizzare lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese (di recente, il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, per le Start up innovative).

La misura contraddice l'ordinamento comunitario laddove e' stato previsto (Sent. Corte di Giustizia UE del 18/12/1986 C. 312/85) che non si possono discriminare i benefici riconosciuti alle imprese in ragione o in funzione della particolare forma giuridica adottata. D'altronde, il legislatore, nell'esercizio della delega di cui alla citata legge n. 38 del 2003, ai fini del trattamento fiscale in materia di imposte indirette, ha già fatto proprio il principio dell'equiparazione tra le società e le imprese individuali agricole (art. 1, c. 4 e art. 2, c. 4, d.lgs. n. 99 del 2004).

La cancellazione di un regime fiscale per le imprese già costituite, che hanno esercitato l'opzione prima dell'anno 2013, ancorchè prorogata per gli anni 2013 e 2014, crea evidenti difficoltà in quanto le imprese hanno costruito i loro piani di investimento sulla base di business plan di medio e lungo periodo (15-20 anni), come nel caso della produzione, in ambito agricolo, di energie rinnovabili, e ora si trovano costrette a riformulare con banche e istituti finanziari le loro forme di finanziamento, con evidenti aggravii di costi e possibili casi di default.

Inoltre, secondo l'Agenzia delle Entrate, la facoltà di opzione, prevista dal comma 1093 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, non può trovare applicazione per gli anni 2013 e 2014 per le società che non l'hanno esercitata antecedentemente al 31 dicembre 2012, in quanto, detta facoltà, si intende abrogata a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2013 (circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 3 maggio 2013): è evidente la disparità di trattamento con chi aveva già esercitato l'opzione.

Risulta, pertanto, necessario ripristinare il diritto di opzione per le società agricole.